

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2163

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DELLE FAVE)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

Modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1955, n. 520

Seduta del 10 marzo 1965

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto, le fonti e la procedura di finanziamento delle spese di funzionamento dell'Ispettorato del lavoro, organo di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni di legge in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, si discostano da quelle normalmente ricorrenti per la quasi generalità degli uffici dello Stato.

Il finanziamento suddetto, disciplinato dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è in atto costituito da un contributo fisso di lire 500 milioni annue a carico dello Stato e da un contributo a carico degli Istituti previdenziali da determinarsi annualmente sulla base delle aliquote percentuali fissate per ogni esercizio finanziario con decreto ministeriale ed applicabili sul complesso dei contributi riscossi dagli Istituti medesimi nell'anno precedente.

Il sopradescritto particolare sistema di finanziamento, giusta quanto previsto dal legislatore col citato decreto del Presidente della Repubblica n. 520 all'ottavo comma dell'articolo 12, consente l'iscrizione, nello stato di previsione di spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, alla rubrica Ispettorato del lavoro, della sola parte di contributo a carico dello Stato che, peraltro, costi-

tuisce un'aliquota molto modesta rispetto all'onere sostenuto dagli Istituti previdenziali.

La prevista riassegnazione in bilancio delle somme versate in Tesoreria dagli Istituti previdenziali ha luogo invece successivamente e la disponibilità effettiva delle riassegnazioni si verifica dopo diversi mesi dall'inizio dell'esercizio finanziario con le ovvie notevoli ripercussioni negative sul regolare funzionamento degli uffici.

Risultando infatti il contributo a carico dello Stato il solo disponibile all'inizio dello esercizio, è possibile disporre a favore degli uffici periferici soltanto degli acconti, invero irrisori, sulle somme occorrenti e da accreditare per il primo trimestre.

Questi acconti si esauriscono in brevissimo tempo e ne consegue la paralisi dei servizi con il già più volte manifestato vivo malcontento del personale cui non è possibile corrispondere a tempo debito tutte le competenze accessorie, tra cui il premio speciale che in pratica è sostitutivo dell'assegno integrativo, il compenso per il lavoro straordinario, il trattamento economico di missione e gli assegni ai militari dell'Arma dei carabinieri distaccati a prestare servizio presso gli Ispettorati del lavoro.

Il presente schema di disegno di legge si propone appunto, mediante la sostituzione del su menzionato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, di ovviare a tale inconveniente che ha anche formato oggetto di interrogazione parlamentare.

Il testo del nuovo articolo ricalca quasi interamente il contenuto di quello da sostituire con la sola variante di porre a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale — il maggiore dei contribuenti tra gli Istituti interessati — il versamento alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario della somma di lire 1.500.000.000 a titolo di acconto sul dovuto concorso di spese.

La determinazione, in base ad una legge, di una parte consolidata del contributo degli

Enti consentirà di poter iscrivere, nell'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, la somma relativa in luogo dell'attuale indicazione « per memoria », salvo, naturalmente, le successive integrazioni.

Da quanto anzidetto è facile evincere che la modifica che si propone di apportare al disposto del vigente articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, lascia inalterato il sistema di finanziamento e di ripartizione dell'onere fra Stato ed Enti previdenziali, limitandosi a regolarne, invece, i tempi in maniera che si abbia la possibilità di disporre, sin dall'inizio di ciascun esercizio, delle somme occorrenti per il regolare funzionamento dei servizi dell'Ispettorato del lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, è sostituito dal seguente:

« Alla spesa occorrente per il trattamento economico del personale ed a tutte le altre spese per i servizi dell'Ispettorato del lavoro, comprese quelle inerenti al personale dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 16 del presente decreto, sarà provveduto:

a) per lire 500.000.000 a carico del bilancio dello Stato;

b) per lire 1.500.000.000 a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, a titolo di acconto sul concorso alle spese di cui alla lettera successiva, da iscriversi in un apposito capitolo del bilancio dell'entrata e da versarsi alla Tesoreria centrale entro il primo mese dell'esercizio finanziario;

c) con il concorso alle spese da parte degli istituti di assicurazione sociale, con le modalità di cui al comma seguente, dedotto l'importo versato a titolo di acconto;

d) con il contributo a carico delle imprese industriali ed agricole soggette all'assicurazione di cui al regio decreto 17 agosto 1935, numero 1765 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nell'industria, e al decreto legislativo luogotenenziale 23 agosto 1917, nu-

mero 1450 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli infortuni sul lavoro in agricoltura.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale saranno stabiliti di volta in volta per ciascun esercizio la misura preventiva del contributo di cui alla lettera *c*), le modalità ed i termini del versamento.

I contributi di cui alla lettera *d*) sono stabiliti:

1) per quanto riguarda gli industriali, nella quota non superiore all'1,1 per cento dei premi, contributi ed accessori riscossi dagli Enti di assicurazione per l'assicurazione contro gli infortuni nell'anno solare precedente cui si riferisce la determinazione del contributo, qualunque sia l'anno di competenza cui detti premi, contributi ed accessori si riferiscono;

2) per quanto riguarda gli agricoltori, nella quota non superiore all'1,60 per cento del contributo medio annuo di assicurazione riscosso dagli enti per l'assicurazione nel quadriennio precedente l'anno cui si riferisce la determinazione del contributo per l'Ispettorato.

Detti contributi saranno versati dagli Istituti di assicurazione, per conto degli industriali assicurati, nei termini e modi stabiliti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e, per quanto riguarda i contributi a carico degli agricoltori, saranno da detti Istituti riscossi sotto forma di percentuale in aumento del contributo di assicurazione.

Gli Istituti di assicurazione dovranno versare tanto il contributo di cui alla lettera *c*) quanto quelli di cui alla lettera *d*) alla Tesoreria provinciale nella cui circoscrizione essi hanno la loro sede, richiedendone l'imputazione all'apposito capitolo del bilancio dell'entrata e trasmettendo le relative quietanze originali di tesoreria al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne rilascerà ricevuta e provvederà alla restituzione delle quietanze stesse avvenuta l'imputazione delle somme versate ai capitoli dello stato di previsione.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a promuovere l'imputazione delle somme riscosse in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero.

L'importo preventivo dei contributi di cui alla lettera *b*) e successive è soggetto a conguaglio durante ed alla fine dell'esercizio in relazione alla erogazione delle spese.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

sarà iscritto nei capitoli della rubrica « Ispettorato del lavoro » uno stanziamento pari, nel complesso, al contributo dello Stato di cui alla lettera *a*), ed all'acconto del concorso di spesa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di cui alla lettera *b*), salve le successive riassegnazioni in bilancio delle somme di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma versate in Tesoreria dagli istituti.

Le eventuali eccedenze rispetto alla spesa, risultanti alla fine di ciascun esercizio, qualunque sia la fonte di contributo da cui derivano, saranno, con decreto del Ministro per il tesoro, reiscritte integralmente nel bilancio dell'esercizio successivo, nei capitoli della spesa dell'Ispettorato del lavoro. Di tali eccedenze il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale terrà conto per le ulteriori determinazioni della misura dei contributi, in relazione al presunto fabbisogno dell'Ispettorato ».